

In occasione della nomina del nuovo sagrestano, Albino Demattio si stende il relativo contratto dei diritti e dei doveri Cavalese, 8 settembre 1909

Il sagrestano Giuseppe Gardener aveva prestato servizio presso la chiesa arcipretale di Santa Maria Assunta di Cavalese dall'anno 1833 all'anno 1869, compresi, cioè per 39 anni; inoltre era stato aiutante del sagrestano precedente, Giuseppe Sighel dal 1822 al 1833, anno in cui questi era morto.

Dopo il Gardener entrò in servizio come sagrestano Daniele fu Antonio Vanzetta, che morì nell'anno 1900 dopo oltre trent'anni di attività.

Seguì il nipote di questi, Daniele Gelmi, formalmente assunto dal 1 giugno 1900 al 30 giugno 1909. Col 1 luglio 1909 prese servizio Albino Demattio, per il quale l'arciprete allora in carica, don Luigi Bolner (1892-1912)¹, predispose il contratto qui di seguito trascritto.

Il contratto è interessante non tanto per il pagamento ancora misto tra in natura e in contanti, quanto per le clausole del servizio, che attestano cerimonie e riti ora non più in uso. Ma inoltre anche per la correttezza delle clausole, che, per essere state stese più di cento anni fa, vanno a merito dell'arciprete d'allora (anche se non le aveva certamente inventate lui). A parte le ferie e i contributi previdenziali e di malattia obbligatori, ancor non in uso nell'Austria d'allora (e men che meno nell'Italia di allora), le condizioni di lavoro sono del tutto accettabili e la retribuzione non era certo scadente: negli anni precedenti la prima guerra mondiale circa 200 corone in contanti all'anno, più i vari incerti, più i campi ed i prati in usufrutto, consentivano il mantenimento dignitoso di una famiglia.

Prospetto dei doveri e dei diritti del sacristano dell'arcipretale di Cavalese

Doveri

1. Dovrà mantenere in ogni tempo una condotta religiosa, morale e civile al tutto lodevole, corrispondente a persona che serve a Dio, ai sacerdoti ed al pubblico. Mancando a quest'obbligo sarà ammonito dall'arciprete locale e, dopo la terza ammonizione rimasta infruttuosa, le sue mancanze saranno deferite al consesso della venerabile Fabbriceria, la quale, previa disdetta di un mese, potrà anche licenziarlo dal suo ufficio senza che esso possa accampare pretese per indennizzo.
2. In chiesa dovrà contenersi sempre composto e devoto; coi sacerdoti tratterà sempre con civiltà e riverenza e colla gente che lo ricercasse di qualche servizio relativo ai propri bisogni e di sua spettanza si mostrerà sempre cortese e compiacente.
3. Di tutto il mobiliare appartenente alla chiesa gli sarà fatta regolare consegna e da quel giorno in poi egli ne sarà responsabile pel prezzo relativo segnato in inventario, per mancanze o danni che avvenissero per sua colpa giuridica, al qual fine presenterà una benevisa garanzia. In detto inventario saranno iscritti annualmente gli oggetti novelli e cancellati i vecchi e sciupati che più non servono.
4. Denunzierà alla Fabbriceria ogni bisogno di riparature da farsi nel fabbricato e nel mobilio, nonché la necessità di compere di cera, di olio ed altre cose.
5. Terrà polita la chiesa, le sacrestie adiacenti, nonché il vestibolo o perticara, scopandole almeno una volta la settimana e levandone poscia la polvere e le ragnatelle. Laverà i pavimenti di detti locali due volte all'anno, la prima nella settimana santa, la seconda alcuni

¹ Nato a Pergine nel 1839 vi morì nel 1919 a quasi ottant'anni. Era stato ordinato sacerdote nel 1862 e per i primi cinque anni prestò servizio come docente al seminario di Verona.

giorni prima della festa dell'Assunzione.

6. Sarà pronto nell'aprire e chiuder la chiesa alle ore stabilite; nel suonare le campane coi segni di uso per le sacre funzioni e nell'approntare il necessario per le medesime; nel vestire e spogliare i sacerdoti ed al bisogno prestarsi pure a servire la santa messa; come pure vestire la chiesa nelle grandi solennità e poscia spoglierla.
7. A riguardo delle sacre funzioni dovrà attenersi fedelmente al diario di già compilato; ed ommettendosi qualcuna delle medesime od introducendosene alcune di nuove, dovrà seguire docilmente gli ordini dell'arciprete, senza pretesa a compensi.
8. Dovrà assistere alle comunioni dei fedeli che si faranno nell'arcipretale ed accompagnare le comunioni agli infermi quando il SS. Sacramento sarà levato dalla arcipretale. E dovrà pure raccogliere le elemosine che saran pubblicate in chiesa.
9. Assisterà in persona ai battesimi che si amministreranno nella arcipretale e in San Sebastiano e alla sera nella cappella della canonica²; ed assisterà pure agli obiti di adulti e bambini ed agli uffici per i defunti e benedizioni di puerpere.
10. Accompagnerà il sacerdote alla benedizione delle case, alla raccolta delle uova pasquali³ per quelle parti della Parocchia che furono a lui destinate.
11. Terrà chiusi a chiave gli armadi di sacrestia e la porta del campanile, non permettendo a ragazzi il montare per le sue scale; e, venendo quandochessia rimesso l'orologio⁴, del medesimo dovrà montarlo e tenerlo preciso.
12. Gli oggetti preziosi di argento ed oro saranno come per lo passato costoditi nella canonica e levati e ritornati secondo il bisogno.
13. In tempo d'inverno dovrà aprire la neve nel tratto dal restello di cinta fino al vestibolo o perticara; e da questa fino alla chiesa della Addolorata e porta laterale dell'arcipretale; e dovrà pure allestire ed accendere le due lanterne che, a seconda del bisogno, saranno collocate lungo la via dal capitello di San Giuseppe al restello di cinta.
14. Quanto gli viene ingiunto a riguardo della arcipretale, colla debita proporzione gli viene imposto altresì per la chiesa della Addolorata.
15. Non potrà assentarsi dal paese senza il consenso dell'arciprete; ed ogni volta dovrà mettere a sue spese un sostituto di aggradimento del superiore ecclesiastico. Il che dovrà fare eziandio in caso di malattia.
16. Volendo dimettersi dal suo ufficio prima della scadenza, eccettuati i casi imprevedibili o gli urgenti bisogni suoi personali e della sua famiglia, dovrà darne disdetta in iscritto tre mesi prima all'arciprete locale.

Diritti

A compenso delle sue prestazioni surriferite il sacristano dell'arcipretale di Cavalese godrà i seguenti contributi:

1. L'usufrutto, libero da qualsiasi imposta, dei fondi sotto elencati, siti in questo Comune:
 - a) prato a *Rizzela* di p. q. 1412⁵, num. di part. fond. 1317/2;

2 Sembra sia stata fondata dall'arciprete don Giovanni Francesco Riccabona (1770-1801). Don Bolner, in una sua relazione del 1911 in previsione della visita pastorale, scrivendo della cappella privata che a suo tempo si trovava nella casa Muratori, annessa alla biblioteca, ambedue di fondazione di don Gian Piero Muratori (Cavalese 1708 – Isera 1792), dice che ne era stato beneficiato per alcuni anni mons. Enrico Rizzoli (Cavalese 1815 – Pinzano 1884) “benché lontano da Cavalese”, il quale “donò un calice con patena d'argento che attualmente è custodito nella cappella della canonica; esso però non potrà andare smarrito, portando inciso il nome del donatore.”

3 Si intende offerte in occasione delle feste di Pasqua. Come chierichetto ho accompagnato anch'io l'arciprete del mio paese alla benedizione delle case ed avevo un grande cesto in cui riporre le uova “di gallina”.

4 Corretta l'annotazione di don Bolner, in quanto l'orologio era rotto dai primi anni del Novecento e non verrà risistemato se non dopo la prima guerra mondiale.

5 La pertica quadrata viennese, il noto *Klafter*, era pari a m² 3,59665; questo prato, ad es., misurava oltre 5000 m².

- b) campo ivi di p. q. 761, num. di part. fond. 1286;
- c) campo e prato a *Narena* di p. q. 460, num. part. fond. 3020;
- d) campo e prato *alla Brunetta* di p. q. 1978, num. part. 3475, 3476 e 3477;
- e) incolto a *Cavazzal* di p. q. 432, num. part. 2923;
- f) pezza segabile a Bellamonte di p. q. ___⁶, num. part. 10825 regolare di Predazzo

Se il sacristano non vorrà lavorare e coltivare da sé questi fondi, potrà affittarli a suo piacimento e senza il concorso della Fabbriceria, la quale non assume nessun impegno per l'esigibilità del canone di locazione. Esso però resterà responsabile di fronte alla Fabbriceria per i danni derivanti o dalla trascurata coltura o dalla diminuzione della superficie dei medesimi.

2. Percepirà pure i seguenti contributi annuali:

- a) dalla Fabbriceria della arcipretale a titolo di complemento salario corone 100,00⁷;
- b) dalla stessa per le funzioni della settimana santa corone 17,00;
- c) dalla stessa per la festa del Corpus Domini e sua ottava corone 5,00;
- d) dalla stessa per le tre processioni col simulacro della Madonna corone 4,00
- e) dalla stessa per la fornitura delle ostie per l'arcipretale corone 48,00;
- f) dalla chiesa di San Sebastiano per fornitura di ostie alla stessa corone 24,00;
- g) dalla Confraternita del Carmine, sezione femminile⁸, corone 2,00;
- h) dalla Confraternita della Addolorata⁹ corone 0,40;
- i) dall'arciprete locale per la funzione dei morti ai 2 novembre corone 12,00;
- l) dallo stesso quale avverso¹⁰ sulle fondazioni missarie vecchie corone 3,47;
- m) dallo stesso quale contributo sulle fondazioni nuove¹¹;
- n) dallo stesso per l'assistenza alla benedizione delle case e raccolta uova pasquali, n° 150 uova.

3. Giusta il costume del paese, percepirà pure gli incerti seguenti:

- a) per ogni battesimo corone 0,20;
- b) per ogni benedizione di puerpere corone 0,20;
- c) per ogni matrimonio corone 1,20;
- d) per ogni obito di bambini corone 0,60;
- e) per ogni obito di celibe o nubile corone 0,80;
- f) per ogni obito di maritato o maritata corone 1,20;
- g) per ogni ufficio per le sante anime corone 0,88;
- h) per ogni ufficio solenne per privati corone 1,00.

La rascossione di questi incerti resta accollata al sacristano e per essa la fabbriceria non si assume alcuna ingerenza o garanzia.

Se il sacristano si addosserà le prestazioni secondarie di:

- mettere e levare le controporte¹²;
- stendere e levare i tavoloni sul pavimento della chiesa all'interno¹³;
- ed il gradellone all'esterno¹⁴;

6 Lo spazio nell'originale è vuoto.

7 L'introduzione della *corona* (*Kron*) al posto del precedente *fiorino* avvenne nel 1892 col cambio di 1 corona per 2 fiorini. Era divisa in 100 centesimi (mentre il fiorino era diviso in 100 carantani o *Kreuzer*). Il passaggio effettivo richiese alcuni anni, per cui nei documenti si ritrovano talora ambedue le divise.

8 "Per la messa cantata dei 16 luglio di ogni anno".

9 "Per la messa cantata dopo la III domenica di settembre".

10 Sta per *controvalore*.

11 Gli viene dato "quanto apparisce dai singoli documenti presenti e futuri, come da nota separata".

12 Questa è una novità, perché da altri documenti o fotografie non risultano le controporte da sistemare per evitare l'entrata del freddo d'inverno nel momento in cui si apriva frequentemente la porta.

13 Anche l'esistenza questa tecnica per evitare i rigori dell'inverno ed il gelo del pavimento credo sia una novità.

14 Era indispensabile, sempre d'inverno, pulirsi almeno sommariamente le scarpe dalla neve.

- polire le lampade di ottone;
- e i candellieri parimenti di ottone o di rame;

gli sarà dato di volta in volta un compenso corrispondente. Il compenso per le funzioni delle sante missioni sarà fissato di volta in volta dal reverendissimo principesco vescovile Ordinariato, come da analogo documento.

Preso per base la pratica tenuta col cessato sacristano, allo scopo di prevenire inconvenienti di comune accordo si stabilisce:

- 1) che dovendo il nuovo sacristano, come al n° 5, lavare due volte all'anno la chiesa e la sacristia della arcipretale, perciperà per quello il contributo complessivo di corone 16,00; e, volendosi che ogni anno lavi esso la chiesa e la sacristia della Addolorata, percepisca per questo il contributo di corone 4,00;
- 2) che assumendosi esso di polire una volta all'anno le lampade, i candellieri ed altri oggetti di rame, di ottone e di bronzo, e tener netti a seconda del bisogno i secchi dell'acqua santa, riceva corone 40,00;
- 3) ed assumendosi di stendere e levare i tavoloni sul pavimento della chiesa all'interno ed il gradellone all'esterno, riceva annue corone 10,00;
- 4) ai contributi derivanti da legati missari, si aggiunge qui il diritto spettante al sacristano di ricevere dal Municipio locale sui legati Vanzo Quirino e Jellici Paolo la prestazione fissata annuale di corone 1,55;
- 5) avendo il sacristano novello Demattio Albino declinata la fornitura di ostie per la arcipretale e San Sebastiano, il relativo compenso di annue corone 72,00 resta eliminato dal presente contratto fino a nuove disposizioni.

Letto e firmato ed accettato.

Cavalese, 8 settembre 1909

Bolner don Luigi arciprete

Pietro Furlani fabbricere

Rizzoli Baldessare fabbricere

Demattio Albino sacristano: acetto.

Aggiungo quanto si scrive in merito al *monaco* nell'*urbario* della pieve di Fiemme nel 1585. Il testo, in italiano, è una traduzione non sempre corretta (e comunque diversa ovviamente per l'onomastica) del precedente *urbario* del 1509, scritto in latino.

Ambedue gli *urbari*, assieme a quello della chiesa di San Valerio dell'anno 1576 e seguenti, sono stati consegnati nel 2008 dallo scrivente, come presidente del *Comitato sostenitore di studi storici e scientifici della valle di Fiemme*, allo scario Raffaele Zancanella, perché vengano custoditi nell'archivio della Comunità¹⁵. I tre codici, provenienti certamente dall'archivio parrocchiale¹⁶ sono stati acquistati a cura del *Comitato* nel 2006 da chi allora li aveva in mano, il signor Mario Bellante di Cavalese, e dai suoi eredi.

Questo testo cinquecentesco ha numerosi motivi di interesse, in particolare per i valligiani interessati alla storia. Si parla di *campane*¹⁷, dato che a quest'epoca esse erano senza dubbio due e qualche anno dopo divennero tre. Interessante la forma di pagamento quasi integralmente in natura (a parte le elemosine e i contributi privati per certi riti), tra cui spiccano i "diritti" in occasione delle sepolture; come pure il "diritto" ad un pasto mensile a carico del pievano.

[Diritti e doveri del monaco della pieve di Santa Maria¹⁸ di Fiemme] [Anni 1509 e 1585]

Li infrascritti sono li beni et possessioni della fabrica della chiesa sopra detta di Santa Maria de Cavaleso Pieve della val di Fieme, li quali sono posseduti per il monaco overo campanaro di detta chiesa. Quali beni parte sono della fabrica detta et parte sono della Comunità, come di sotto si potrà vedere.

- Il monaco over campanaro di essa chiesa prima tiene et possiede un campo nelle regole di Cavalesio in luogo detto *in Pra de Ghiesia*: verso doman¹⁹ appresso li beni di San Leonardo²⁰ et parte il commune, a mezzodì il commune, da sera li beni della canonica, da nisun hora²¹ li beni delli heredi del quondam maestro Giovanni Vendramino et parte li heredi del quondam maestro Piero ferraro de Riccabona da Cavaleso²²; qual campo è de capacità de stari doi de semenza²³.
- Item un prato comunale sopra il *Monte dal feno delli huomeni della val di Fieme*²⁴, il qual

15 Dall'aprile 2015 sono conservati presso l'Archivio parrocchiale di Cavalese.

16 L'*urbario* del 1509 è citato nell'elenco degli oggetti inviati nel 1905 per la mostra d'arte sacra a Trento.

17 Solo in un passaggio si usa il singolare come traduzione letterale dal testo del 1509; in questo antico *urbario*, dato che allora esistevano certamente due campane, si usa normalmente il plurale, però in quel punto, forse come ripresa di un testo ancora più antico, si usa erroneamente il singolare.

18 Fino al 1670 la chiesa è sempre indicata come dedicata a Santa Maria, senza alcun altro appellativo. Con gli atti visitali del 1670 si inizia ad usare nei testi ufficiali l'intitolazione "Santa Maria Assunta in Cielo".

19 Sta per "mattina" o oriente.

20 È l'antica chiesetta di San Leonardo, che era situata all'incirca a nordovest dell'attuale oratorio di Cavalese, abbattuta nel 1804. La chiesetta è di fondazione senza dubbio quattrocentesca in quanto citata in un testamento del 1429 conservato nell'archivio parrocchiale di Carano. Si è scritto che essa era costruita tutta di legno. Una falsità, perché nei decreti visitali del 1632 si ordina di cancellare "le pitture sotto il choro che sono nella chiesa di Santo Leonardo... sbiancheggiando la detta chiesa." Sarebbe stato oltremodo difficile "sbiancheggiare" un ambiente di legno!

21 Denominazione comune nei documenti di quei secoli per indicare il settentrione, il nord, in quanto per quella direzione sulle meridiane non vi era ovviamente indicata alcuna ora.

22 Per chi si occupa di genealogie (in modo serio) questo è un illustre antenato dei Riccabona di Cavalese. Figlio del fabbro Giovanni di Guglielmo *Malferro* e di *Ricabona Roca* di Tesero, egli è citato in numerosi documenti della prima metà del Cinquecento anche col soprannome *Malapelle*. Fu padre di Gregorio e di Giovannino (*Zanolo*) Riccabona, vissuti e spesso citati in documenti della seconda metà del Cinquecento.

23 Ricordo che lo *staro* di Fiemme come unità di superficie era pari a circa m² 612.

24 Denominazione allora comune per indicare l'attuale *Bellamonte*.

prato si dimanda²⁵ *la Preveda* et è della Comunità.

- Item un altro prato in detto *monte* in logo detto *l'Isgia dal forno da Zaluna*²⁶, verso doman appresso il *rivo de Zaluna*, a mezzodì il fiume Travignolo, da sera il commune, da nisun hora li pradi de quelli di Somavilla da Predaccio et de altri.
- Item il detto monaco debbe havere la settima parte delle offerte le quali si offeriscono sopra l'altare della pieve.
- Item un campo et parte prato nelle regole di Cavaleso in logo detto *alla Brunetta*, verso doman appresso li beni delli heredi del quondam Zanolò Libenero, da mezzodì la via commune, da sera Lorenzo de Varesco, da nisun hora il comun; quale campo e prato è de capacità de stari cinque de semenza et de mezzo carro de feno²⁷.
- Item un campo nelle regole di Cavaleso in logo detto *alla canonica*, appresso a doman et mezzodì ser Gregorio Cauriana et parte a mezzodì donna Maddalena dalla Piazza et parte Antonio Mescolello, et anco a sera appresso ancora la via commune, a nisun hora parte messer Paolo Soldato²⁸ et parte la via commune; il qual campo fu et è di quello qual è scario. Et il monaco è tenuto per questo campo ogn'anno pagare al scario della Comunità staroli quattordese di biava²⁹ nascente in detto campo; et è de capacità de stari cinque de semenza.
- Item un poco di prato nelle dette regole in logo detto *zo in somo Squara*, appresso verso doman li heredi del quondam Iorio del Vanzo et parte il crozzo, et anco da mezzodì esso crozzo, da sera li heredi del quondam messer Bolchano Simonetto³⁰, a nisun hora li heredi del detto quondam Iorio del Vanzo; il qual prato è di capacità de mezza olma de feno³¹.

Tutti li quali beni sono stati lasciati al detto monaco in galdimento per le sue fatiche.

Seguitano alchune conditioni et obligationi circa l'officio della Monegaria

- Prima che ciascun monaco debbi essere eletto nella villa de Cavaleso, sì come anticamente è stato osservato³².
- Item che detto monaco debbi havere da ciascun nuovo pievano che vorrà accettare il possesso della pieve un paro de calce di honesto pretio e stimatione; altramente, se il pievano

25 Sta per *si denomina*.

26 Era un antico forno fusorio.

27 Qualche anziano ed esperto contadino saprebbe indicare con sufficiente precisione la quantità in misure moderne.

28 Per questa persona vedi su questo sito l'articolo del mese di agosto 2010.

29 Indicazione generica per cereale, in questo caso quasi certamente segala.

30 Altro importante personaggio, nativo di Predazzo, che fu scario negli anni 1520/21, 1528/29, 1535/36, 1540/41.

31 Di per sé la *olma* era il mucchio di fieno nel prato, pronto per il trasporto. Ci vorrebbe però l'indicazione di qualche esperto ed anziano contadino per valutarne il peso.

32 Era prescritto al cap. 12 dello statuto della Regola di Cavalese dell'anno 1624 che l'elezione del sagrestano della pieve spettasse alla regola di Cavalese: "Item, ogni volta che occorerà far mutatione del monego della pieve, li regolani de Cavales con li sacramentali di detta Regola, per via et modo de imbalotar descritto nella eletion di regolani al cap. primo, farano elletione de tre vicini de Cavales, habili et sufficienti per moneghi della pieve, li quali li presenteranno al schario, il quale insieme con il reverendo signor pievano et regolani de commun farano elletione di detti tre quello che a loro meglio parerà et piacerà, il quale haverà da durare per uno o più anni in arbitrio delli predetti."

Il riscontro lo si trova in *Le Consuetudini della Comunità di Fiemme*: Libro I, *del Comun* [1613], a cura di Italo Giordani, in "Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 2002", cap. 23, p. 214: "È stato osservato et si osserva che il giorno di Santo Michel li regolani de Cavales, con li altri officianti che hanno offitio con giuramento nella Regola de Cavales, fanno elletione di trei huomeni che siano vicini di detta Regola et che siano habili et sufficienti a fare l'offitio della monegaria di Santa Maria, pieve di Fiemme; quali detti trei huomeni eletti presentano al scario et regolani de commun, li quali d'essi trei eletti et presentati ellegono quello che a loro pare più habile et più sufficiente a simil offitio. Et quello poi con giuramento confermano per uno o più anni, in arbitrio della Comunità et secondo li deportamenti di detto monego."

- non volesse pagare dette calce, che il monaco non sii tenuto apprir le porte della giesa³³.
- Item il pievano è tenuto dare ogni terza dominica di ciascun mese il disnare al monaco; et parimente in tutte le feste solenni, come è stata et è la consuetudine³⁴.
 - Item esso pievano è tenuto dare al detto monaco altre honorantie, come si contiene in un certo quadernollo et come si ritrova nel quaderno³⁵.
 - Item il detto monaco è tenuto et obligato fare il detto officio bene e diligentemente et senza fraude; et debbi essere sollicito e diligente nelli negoci della chiesa, et in specie quando serà dimandato per causa del battesimo over circa il servire per conto de' sacramenti, di e notte, talmente che per suo difetto e colpa non occorra niun scandalo.
 - Et anchora tenghi bene et diligentemente governi li beni della chiesa et specialmente la cassetta delle candele, acciò per sua colpa e difetto non si perdi qualche cosa³⁶. Et se per difetto e colpa di detto monaco si perderà qualche cosa, lui sii tenuto alla restitutione. Et nel fine del suo offitio debbi rendere conto de' beni mobili della chiesa secondo l'inventario.
 - Item il detto monaco è tenuto dare le ostie in tutte le cappelle, secondo serà necessario, cioè quelle [che] sono sottoposte alla Pieve sodetta, senza altro pagamento; eccetto a quelli che faranno ccelebrare le messe di Santo Gregori, quali sono tenuti dare al monaco per le ostie carantani trei. Et di poi debbi far la cercha per tutte le ville acciò possi comprare over far fare le dette ostie³⁷.
 - Item il detto monaco è tenuto et debbe alle hore debite e necessarie sonare le campane et diligentemente avvertire acciò non si rompino; et anco sonare alli corpi de' morti et per ciascun corpo habbi carantani trei de denari over il panno o linzolo col quale sarà coperto il corpo; et anco habbi quella cosa la qual se mette sotto alla testa del morto³⁸. Et tutto questo per la fatica et mercede di esso monaco.
 - Item è tenuto al tempo della Quaresima sonare le campane alle ore di sesta et nona³⁹.
 - Item è tenuto sonare la campana⁴⁰ per doi over trei hore avanti giorno⁴¹ et è tenuto accomodare le hore over horologio bene et diligentemente, acciò battino esse hore⁴².

33 Quindi non vi era alternativa, mentre noi ci saremmo magari aspettato un compenso in denaro o qualche altra forma di gratificazione!

34 Questa consuetudine è registrata fino a tutto Settecento.

35 Purtroppo tale *quadernollo* non ci è pervenuto.

36 Oggi a noi è una cosa che ci sfugge: il costo delle candele era molto elevato, tant'è vero che nei registri d'amministrazione della chiesa l'acquisto delle *candelle di cera* è fatto a Bolzano con una spesa annuale tra le più rilevanti.

37 Nei tre inventari della pieve del Seicento a noi pervenuti è indicata l'attrezzatura per confezionare le ostie.

38 Nel 1509 si precisa: "la lana o altro".

39 In altre parole a mezzogiorno e alle tre del pomeriggio (come si fa ancor oggi il venerdì).

40 Anche nel testo del 1509 è per errore al singolare; probabilmente è un testo ripreso da un antico *urbario* precedente, quando vi era effettivamente solo una campana.

41 Bella indicazione di come era articolata la giornata nella civiltà agro-silvo-pastorale.

42 Questa annotazione già ci sorprende per il 1585; ma ci deve sorprendere maggiormente perché è identica nel 1509. In altre parole già a quell'epoca, quindi da fine Quattrocento, sul campanile della chiesa (la cui parte sommitale era di legno dipinto di verde) vi era già un orologio meccanico.